



Decreto Dirigenziale n. 40 del 19/05/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 12 - UOD Svil dell'offerta turistica.Integraz interdipart per le pol del turismo

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 16/2000. RICHIESTA IMPRESA F.LL RUOCO SNC. DI RIMOZIONE PARZIALE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE AD ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 ha provveduto alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche nonché ai casi di rimozione del vincolo medesimo;
- b. che detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti;
- c. che, per le strutture ricettive soggette a vincolo, il Comune può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- d. che quest'ultima, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva compatibilmente con gli atti della programmazione regionale;
- e. che la L.R. n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:
 - e.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle Province e ai Comuni (art. 7, co. 1);
 - e.2 la pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, co. 2);
 - e.3 sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla legge 16/04 alla Regione e alle Province (art. 8, co. 1);
 - e.4 alla Regione e alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale (art. 8, co. 2);
- f. che, a tutt'oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione è stata esercitata soltanto con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), avvenuta con la L. R. del 13 ottobre 2008 n. 13, mentre non sono stati adottati i Piani Settoriali Regionali (PSR) di cui alla citata L.R. 16/2004 regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio;

CONSIDERATO

- a. che i sig. Costanzo Ruocco e Francesco Ruocco in qualità di soci unici ed amministratori dell'impresa F.Ili Ruocco SNC, con sede in Capri alla Via Provinciale Marina Grande n. 264, proprietari della struttura turistico-ricettiva gestita dalla medesima società, e denominata "Albergo Belvedere e Tre Re", con istanza dell' 11/03/2015 prot. 166473 e successiva integrazione del 18/12/2015 prot. 882399 hanno presentato alla UOD 12 "*Sviluppo dell'offerta turistica – Integrazione interdipartimentale per le politiche del Turismo*" richiesta di rimozione parziale del vincolo di destinazione per la medesima struttura ricettiva relativamente ad una porzione del piano terra destinato a saloni, uffici e servizi;
- b. che il complesso alberghiero è sito in via Provinciale Marina Grande n. 264, è riportato nell'NCEU del Comune di Capri al foglio 2 p.lla 78 sub 3;
- c. che il complesso alberghiero di antica edificazione ha subito nel tempo numerosi ampliamenti, ristrutturazioni e modifiche;
- d. che il complesso alberghiero attualmente consiste in un fabbricato di quattro livelli (piano terra, ammezzato, primo e secondo) collegati da scale interne;
- e. che con relazione tecnico economica sottoscritta dal dott. Raffaele Mase con studio in Sorrento (NA) Via Angri n. 3, trasmessa in allegato alla richiesta di svincolo parziale, è stata esposta la non convenienza economico-produttiva della struttura alberghiera nel suo attuale assetto organizzativo;

- f. che la Società intende proseguire l'attività alberghiera con la medesima offerta ricettiva, ma bilanciandola con nuove attività da svolgersi solo al piano terra dell'edificio per un totale di metri quadri 200,00 ;
- g. che con tale operazione non si modificano i livelli occupazionali né viene meno l'offerta ricettiva;
- h. che attualmente non vi sono vincoli riguardanti contributi e agevolazioni pubbliche relative alla suddetta struttura;
- i. che con la nota n. 238308 dell' 8/04/2015 sono stati richiesti i pareri di cui al comma 5, art. 3, della L.R. 16/2000, all'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli nonché alle Associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali di settore della medesima provincia;

CONSIDERATO altresì

- g. che, dalla documentazione prodotta dall'istante e dal mancato riscontro nei termini previsti da parte dell'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali di settore non emergono elementi ostativi alla rimozione parziale del vincolo;
- h. che, pertanto, necessitando il Comune della previa autorizzazione regionale nell'ambito del procedimento per il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, l'autorizzazione di cui alla legge 16/2000, avente per oggetto la rimozione parziale del vincolo, si configura come atto presupposto rispetto al provvedimento finale produttivo di effetti giuridici, di competenza esclusiva del Comune;

RITENUTO di dover provvedere, nei limiti di quanto sopra esposto, al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTI

- a. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
- b. la L.R. 28 novembre 2000, n. 16, "Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche";
- c. la L.R. 28 novembre 2001, n. 19
- d. la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio;
- e. la DGR n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania;
- f. la Delibera della G.R. n. 427 del 27/09/2013;
- g. il D.P.G.R.n. 221 del 31.10.2013;
- h. la DGR n. 488 del 31.10.2013;
- i. il Decreto Dirigenziale n. 406 del 14.11.2013 del Direttore Generale 51.01.00.00;
- j. il Decreto dirigenziale n. 199 del 29/04/2014 del Direttore Generale 51.01.00.00;

alla stregua dell'istruttoria resa dalla responsabile del procedimento

DECRETA

di autorizzare, nei limiti della propria competenza in materia, la rimozione parziale del vincolo di destinazione per la struttura turistico-ricettiva "Albergo Belvedere e Tre Re", sita nel Comune di Capri (NA) in via Provinciale Marina Grande n. 264, a seguito della richiesta effettuata dai sig. Costanzo e Francesco Ruocco in qualità di soci unici ed amministratori dell'impresa F.Ili Ruocco SNC;

di demandare al Comune di Capri (NA) le valutazioni tecniche e giuridico-amministrative, di propria esclusiva competenza e responsabilità;

di trasmettere il presente atto al Comune di Capri (NA), alla Direzione Generale 51 01 00 00, nonché il corrispondente file riassuntivo alla UOD Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza della P.A., all'impresa a titolo di notifica.

GRASSIA